

sullaStrada

flash

SINTESI DI NORMATIVA E PRASSI SU CIRCOLAZIONE STRADALE, MOTORIZZAZIONE E TRASPORTI

Notiziario settimanale via internet di informazione, tecnica e diritto della circolazione stradale - Anno 2003 Numero 26 NS

Reg. Trib. Fo n. 33/97 del 24.11.1997 - Dir. resp. Claudio Bandini - Proprietà, editore, redazione e stampa: Egaf Edizioni srl

Proprietà letteraria riservata - Vietata la riproduzione anche parziale

SINTESI DELLE NOVITÀ PIÙ SIGNIFICATIVE

redatta dal dott. Giandomenico Protopataro,

alla luce del decreto legge 27.06.2003 n. 151 contenente MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA.

ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE

Art. 12 CDS - modifica comma 1

I controlli su strada possono essere eseguiti anche da polizia provinciale (in territorio e strade di competenza), polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato, nell'ambito dei compiti di istituto.

DISPOSITIVI DI EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Art. 72 CDS - nuovo comma 2-bis

- Durante la marcia, i veicoli adibiti al trasporto di cose, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti al fine di renderne maggiormente visibile la sagoma e conseguentemente aumentare i livelli di sicurezza.
- La sanzione pecuniaria applicabile (pagamento in misura ridotta) è di euro 68,25.
- La disposizione non è immediatamente operativa perché richiede l'emanazione di decreti attuativi che fissino le caratteristiche dei dispositivi.

FORMALITÀ NECESSARIE PER LA CIRCOLAZIONE DEI CICLOMOTORI

Art 97 CDS - modificato dall'art. 3 del DLG n. 9/2002

E' stata rinviata al 1° luglio 2004 l'applicazione delle norme del DLG n. 9/2002 relative al nuovo sistema di targatura dei ciclomotori ed al rilascio del nuovo documento di circolazione nominativo.

PATENTE E CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE PER LA GUIDA DI MOTOVEICOLI E AUTOVEICOLI

Art. 116 CDS - come modificato dall'art. 6 del DLG 9/2002

La disciplina sul certificato di idoneità per conducenti di ciclomotori entra in vigore il 1° luglio 2004. Tuttavia, quando saranno emanati i provvedimenti ministeriali relativi ai programmi d'esame (di prossima pubblicazione) chi lo desidera potrà conseguire il certificato presso le autoscuole; dal prossimo anno scolastico, inoltre, i corsi per il conseguimento dell'abilitazione potranno essere svolti anche presso le scuole pubbliche o private.

Art. 116 CDS - introduzione del comma 8

E' stato adeguato il testo per renderlo compatibile con la nuova classificazione europea dei veicoli che non prevede più la categoria delle motocarrozette.

Art. 116 CDS - introduzione del comma 8-bis

E' introdotta per minorati e invalidi la possibilità di conseguire il CAP per la guida di taxi ed autoveicoli da noleggio.

Art. 116 CDS - comma 13

La guida di autoveicoli con patente A o A1 oppure di motocicli di cilindrata superiore a 125 cc con patente A1, B, C o D non è più sanzionata come guida senza patente ma come violazione del comma 3 dell'art. 125, cioè guida di veicolo con patente di categoria diversa da quella prescritta.

REQUISITI FISICI E PSICHICI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI GUIDA

Art. 119 CDS - modifiche di commi esistenti

Dall'1.9.2003, i provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psico-fisici sono atti definitivi (non è più ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

Art. 125 CDS - modifica del comma 3

La guida di autoveicoli con patente A o A1 oppure di motocicli di cilindrata superiore a 125 cc con patente A1, B, C o D non è più sanzionata come guida senza patente ma come violazione del comma 3 dell'art. 125, cioè guida di veicolo con patente di categoria diversa da quella prescritta.

DURATA E CONFERMA DELLA VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA

Art.126 CDS - introduzione del comma 5-bis

I cittadini italiani temporaneamente dimoranti all'estero possono ottenere la conferma di validità della patente di guida anche attraverso le rappresentanze consolari italiane presenti nel paese straniero, che rilasciano un certificato valido come conferma di validità.

Art.126 CDS - modifica del comma 7

In caso di accertamento dell'illecito di guida con patente scaduta di validità non si procede più al fermo amministrativo del veicolo. Resta applicabile il ritiro della patente fino a quando non si è effettuata la visita medica di conferma della validità.

PATENTE A PUNTI

Art. 126-bis CDS - modifica della tabella recante i punteggi

La tabella dei punteggi è stata ampiamente modificata rispetto alla precedente casistica.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

Art. 129 CDS - modifiche di commi esistenti

Dall'1.9.2003, i provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psico-fisici sono atti definitivi (non è più ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA

Art. 130 CDS - modifiche di commi esistenti

Dall'1.9.2003, i provvedimenti di sospensione o revoca della patente di guida per mancanza dei requisiti psico-fisici sono atti definitivi (non è più ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI APPARTENENTI A CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO O A STRANIERI

Art. 134 CDS - introduzione del comma 1-bis

Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia.

Art. 134 CDS - modifica del comma 2

Non si applica la sanzione accessoria della confisca del veicolo se la carta di circolazione, ritirata perchè scaduta di validità, viene successivamente rilasciata.

POSIZIONE DEI VEICOLI SULLA CARREGGIATA

Art. 143 CDS - modifiche dei commi 11 e 12

Inasprite le sanzioni pecuniarie per chi non rispetta le norme sulla mano da tenere. In particolare la sanzione amministrativa diventa (pagamento in misura ridotta):

- art. 143 comma 11 - Divieto di circolare contromano: euro **37,55**,
- art. 143 comma 12 - Circolazione contromano in curve, dossi o con limitata visibilità: euro **270,90**.

PRECEDENZA

Art. 145 CDS - modifiche del comma 10

Inasprite le sanzioni pecuniarie per chi non rispetta gli obblighi di precedenza di cui all'articolo 145 comma 10 (segnali di dare precedenza, stop, ecc.); la sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa a euro **137,55**.

VIOLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE

Art. 146 CDS - modifiche del comma 3

Inasprite le sanzioni pecuniarie per il passaggio con semaforo rosso (o vietato dall'agente del traffico): la sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa a euro **137,55**.

Art. 146 CDS - inserimento del comma 3-bis

Prevista la sospensione della patente da 1 a 3 mesi in caso di recidiva (seconda violazione nei 2 anni) per le violazioni di passaggio con semaforo rosso (o vietato dall'agente del traffico).

SORPASSO

Art. 148 CDS - modifiche dei commi 15 e 16

Prevista la sospensione della patente per violazione dei commi da 9 a 14 (in precedenza era prevista solo nei casi di recidiva in un biennio).

Introdotta la sospensione della patente per recidiva biennale di violazione del comma 3.

Inasprite le sanzioni pecuniarie.

• In particolare, per le violazioni meno gravi, di seguito indicate, la sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa a:

- art. 148 - c. 15 - Sorpasso a destra: euro 68,25,
- art. 148 - cc. 5 e 15 - Obblighi conducenti di veicoli lenti: euro 68,25,
- art. 148 - cc. 7 e 15 - Obbligo di sorpasso a destra: euro 68,25,
- art. 148 - cc. 8 e 15 - Sorpasso di tram o filobus in movimento: euro 68,25,
- art. 148 - cc. 4 e 15 - Obblighi del conducente sorpassato: euro 68,25,
- art. 148 - cc. 3 e 15 - Modalità della manovra di sorpasso: euro 68,25,
- art. 148 - cc. 3 e 15 - Corsia di sorpasso: euro 68,25,
- art. 148 - cc. 2 e 15 - Inosservanza condizioni di sicurezza per sorpasso: euro 68,25.

Per queste infrazioni, alla seconda violazione nei 2 anni, consegue la sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

- Per le violazioni più gravi, di seguito indicate la sanzione amministrativa (pagamento in misura ridotta) passa a:
- art. 148 - cc. 9 e 16 Sorpasso di tram o filobus fermi: euro 137,55,

art. 148 - cc. 10 e 16 Sorpasso in curva, dosso, o con scarsa visibilità: euro 137,55,
 art. 148 - cc. 11 e 16 Sorpasso di veicolo che sta a sua volta sorpassando: euro 137,55,
 art. 148 - cc. 11 e 16 Sorpasso di veicoli fermi ai semafori ai passaggi a livello o incolonnati: euro 137,55,
 art. 148 - cc. 12 e 16 Sorpasso alle intersezioni: euro 137,55,
 art. 148 - cc. 13 e 16 Sorpasso ai passaggi a livello e agli attraversamenti pedonali: euro 137,55,
 art. 148 - cc. 14 e 16 Divieto di sorpasso per i veicoli pesanti: euro 270.90.

All'accertamento di una di queste violazioni consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 3 mesi.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLE SEGNALAZIONI VISIVE E ALL'ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI

Art. 151 CDS - modifiche e aggiunte di definizioni

Modificata la definizione di luce di posizione, che comprende sia la luce anteriore e posteriore che quella laterale e quella del pannello retroriflettente e fluorescente.

Viene integrata la previsione di fonti luminose già disciplinate in altre parti del Codice o in altre fonti normative (luce lampeggiante blu, luce lampeggiante gialla o arancione), o previste dalla disciplina europea per l'omologazione dei veicoli (luci d'angolo, proiettore di svolta).

Aggiornato l'elenco delle fonti luminose, in particolare con l'introduzione delle luci di marcia diurna, il cui uso, alternativo ai dispositivi anabbaglianti durante le ore diurne, è previsto nel rinnovato art. 152 CDS.

SEGNALAZIONE VISIVA E ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI

Art. 152 CDS - modifica dei commi 1, 1-bis e 1-ter

Obbligo di tenere accesi i dispositivi di illuminazione (proiettori anabbaglianti) anche nelle ore diurne su tutte le strade extraurbane. L'utilizzo nei centri abitati non è obbligatorio ma è possibile.

Per ciclomotori e motocicli, l'obbligo vale anche nei centri abitati.

Con la modifica dell'art. 152 si è consentita, in alternativa all'obbligo di utilizzazione dei proiettori anabbaglianti, la possibilità, per i veicoli che ne sono dotati, di accendere solo le luci di marcia diurna (anteriori) che hanno un consumo di gran lunga più ridotto rispetto ai proiettori anabbaglianti.

USO DEI DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI RIMORCHI

Art. 153 CDS - modifica dei commi 1, 2, 4, 5 e 6

Inserito nell'articolo l'ambito temporale e spaziale dell'uso dei dispositivi di illuminazione, prima contenuto nell'art. 152 CDS, per consentire l'armonizzazione della norma con le nuove disposizioni introdotte dall'art. 152.

In particolare, si è stabilito che tutti i veicoli, anche sulle strade urbane, nei casi previsti dal nuovo comma 1 dell'articolo 153, devono tenere i proiettori anabbaglianti.

Fuori dei centri abitati, quando ricorrono le condizioni, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.

ARRESTO, FERMATA E SOSTA DEI VEICOLI

Art. 157 CDS - modifica del comma 2

Si è prevista una sanzione amministrativa per il conducente che lascia il motore acceso durante la sosta (pagamento in misura ridotta: euro 33,60).

SEGNALAZIONE DI VEICOLO FERMO

Art. 162 CDS - nuovo comma 4-bis

Obbligo dell'utilizzazione di dispositivi rifrangenti ad elevata visibilità o luminosi per i conducenti che circolano sulla strada mentre vanno a collocare il triangolo.

Non è previsto espressamente l'impiego di giubbetti rifrangenti ma è consentito l'utilizzo di qualsiasi dispositivo che consenta l'avvistamento del conducente (es: al limite è sufficiente esporre alla corrente di traffico lo stesso triangolo aperto mentre il conducente circola sulla carreggiata per andare a collocarlo alla distanza prevista).

TRASPORTO DI PERSONE E DI OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A DUE RUOTE

Art. 170 CDS - modifica del comma 2

Dal 1° luglio 2004 è possibile trasportare il passeggero a bordo del ciclomotore a condizione che:

- sia espressamente indicato nel certificato di circolazione;
- il conducente sia maggiorenne.

Fino a quella data, permane il divieto di trasportare un passeggero.

Art. 170 CDS - modifica al comma 6

E' stata raddoppiata la sanzione pecuniaria per le violazioni all'art. 170. Per effetto delle modifiche introdotte dall'entrata in vigore del DLG n. 9/2002 e delle modifiche sopra richiamate al comma 2 dell'articolo 170 CDS, il panorama sanzionatorio per trasporto di passeggero su ciclomotore, fino al 1° luglio 2004 sarà il seguente:

- il maggiorenne che circola con un ciclomotore trasportando un passeggero è punito con le sanzioni dell'art.170 CDS (che sono state inasprite: pagamento in misura ridotta euro 68,25);
- il minorenni che circola trasportando un passeggero è punito con le sanzioni dell'art. 115 (che prevede la sanzione pecuniaria ed il fermo del veicolo) e dell'170 CDS (che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo).

USO DEL CASCO PROTETTIVO PER GLI UTENTI DI VEICOLI A DUE RUOTE

Art. 171 CDS - modifiche dei commi 1, 1-bis, 2 e 3;

E' previsto l'obbligo del casco anche per i conducenti e i passeggeri dei quadricicli e dei tricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa.

Sono state inasprite le sanzioni pecuniarie, ora applicabili, insieme al fermo del veicolo, anche al conducente minorenni (la sanzione amministrativa, pagamento in misura ridotta, passa a euro 68,25).

In aggiunta alla sanzione pecuniaria, è prevista l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 gg. per tutte le violazioni commesse in materia di uso del casco, che, invece, in precedenza, era prevista, in via alternativa a quella pecuniaria, solo per il conducente minorenni.

Alla luce della possibilità di trasporto di passeggero su ciclomotore, è stato esteso l'obbligo di utilizzo del casco anche a quest'ultimo, nonché ai passeggeri di ciclomotori e motoveicoli a più di due ruote non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa.

Le ipotesi previste dall'articolo 171 CDS, perciò, risultano così formulate:

- art. 171 - cc. 1 e 2 - Conducente minorenni senza casco protettivo (o con casco male allacciato): euro 68,25,
- art. 171 - cc. 1 e 2 - Conducente maggiorenne senza casco (o con casco male allacciato): euro 68,25,
- art. 171 - cc. 1 e 2 - Passeggero di motociclo o ciclomotore privo di casco (o con casco male allacciato): euro 68,25.

Per tutte le violazioni riportate, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 30 giorni.

USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA

Art.172 CDS - modifica ai commi 8 e 9

Sono state inasprite le sanzioni pecuniarie come segue:

- art. 172 - cc. 1 e 8 - Omesso uso delle cinture di sicurezza: euro 68,25,
- art. 172 - cc. 2 e 8 - Inefficienza dei dispositivi di ritenuta: euro 68,25,
- art. 172 - cc. 4 e 8 - Passeggeri di età inferiore a 12 anni e statura inferiore a 1,50 m senza sistemi di ritenuta: euro 68,25,
- art. 172 - cc. 5 e 8 - Trasporto di bambini di meno di tre anni sui sedili posteriori senza sistemi e senza adulto: euro 68,25,
- art. 172 - c. 6 - Passeggero di meno di 12 anni su sedile posteriore di taxi e senza sistemi di ritenuta: euro 68,25,
- art. 172 - c. 9 - Alterazione del funzionamento delle cinture: euro 33,60.

Alle violazioni commesse dal conducente o a lui attribuibili, in caso di recidiva (seconda violazione in 2 anni), consegue la sospensione della patente di guida per 15 giorni.

USO DI LENTI O DI DETERMINATI APPARECCHI DURANTE LA GUIDA

Art. 173 CDS - modifica del comma 3

Inasprita la sanzione pecuniaria per utilizzo del telefonino durante la guida che diventa (pagamento in misura ridotta):

- art. 173 - cc. 1 e 3 - Omesso uso di lenti o altri apparecchi prescritti: euro 68,25,
- art. 173 - cc. 2 e 3 - Uso di radiotelefoni (salvo che con auricolare) o di cuffie sonore durante la marcia: euro 68,25.

DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE O COSE

Art. 174 CDS - modifica dei commi 4, 5 e 8

Raddoppiate le sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa; sono state previste sanzioni accessorie (ritiro patente e carta di circolazione).

In caso di inottemperanza del divieto di riprendere la marcia, imposto dall'agente accertatore, se non dopo aver provveduto ad effettuare i prescritti periodi di riposo o di pausa, si applicano le sanzioni previste dall'art. 216 CDS.

Il quadro complessivo delle sanzioni applicabili risulta così modificato:

- art. 174 - c. 4 - Superamento del periodo massimo di guida: euro 137,55,
- art. 174 - c. 4 - Omissione delle prescritte pause durante il viaggio: euro 137,55,
- art. 174 - c. 5 - Mancata effettuazione del riposo giornaliero: euro 137,55,
- art. 174 - c. 5 - Mancata effettuazione del riposo settimanale: euro 137,55,
- art. 174 - c. 5 - Inesistenza dei documenti di servizio: euro 137,55.

All'accertamento di tutte queste violazioni consegue la misura cautelare del ritiro di patente e carta di circolazione fino a quando non siano effettuati i prescritti periodi di riposo.

Le sanzioni sopraindicate sono dimezzate se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa è di non più di 45 minuti primi ed è dovuto alla necessità di raggiungere il più vicino luogo di sosta.

Art. 174 CDS - introduzione dei commi 5-bis e 7-bis

Le sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, salvo che si tratti della stessa persona fisica, si applicano, oltre che al conducente, anche all'impresa da cui egli dipende e al proprietario del veicolo nonché al committente (se il trasporto è svolto per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale).

DOCUMENTI DI VIAGGIO PER TRASPORTI PROFESSIONALI CON VEICOLI NON MUNITI DI CRONOTACHIGRAFO

Art. 178 CDS - modifica dei commi 3, 4 e 5

Inasprite le sanzioni.

Art. 178 CDS - nuovi commi 3-bis, 4-bis

Raddoppio delle sanzioni pecuniarie nel caso in cui i conducenti non osservino i periodi di guida, di riposo e di pausa oppure non abbiano il libretto individuale di lavoro, e applicazione di sanzioni accessorie (ritiro patente e carta di circolazione; sosta forzata per 24 ore) in caso di inottemperanza al divieto di riprendere la marcia, imposto dall'agente accertatore, se non dopo aver provveduto ad effettuare i prescritti periodi di riposo o di pausa.

La sanzione è dimezzata se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa è di non più di 45 minuti primi ed è dovuto alla necessità di raggiungere il più vicino luogo di sosta.

La sanzione pecuniaria, salvo che si tratti della stessa persona fisica, si applica, oltre che al conducente, anche al proprietario del veicolo all'impresa da cui è dipendente il conducente nonché al committente del trasporto svolto per suo conto esclusivo nell'esercizio di un'attività commerciale.

La sanzione amministrativa per il conducente che supera i periodi di guida prescritti o non rispetta i periodi di riposo o è privo di libretto individuale passa a euro 137,55.

La sanzione amministrativa per il conducente che non porta con sé o tiene in modo incompleto il libretto di lavoro o l'estratto del registro passa a euro 68,25.

Valgono le stesse modifiche procedurali richiamate più sopra per l'art. 174.

CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITA'

Art. 179 CDS - modifica della rubrica

Inserito "il limitatore di velocità".

Art. 179 CDS - modifica dei commi 1, 3, 7, 9

Art. 179 CDS - nuovi commi 2-bis, 6-bis

E' considerato, oltre al cronotachigrafo, anche il limitatore di velocità, la cui mancanza o inadeguatezza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria (pagamento in misura ridotta) di euro 800, a cui consegue la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 15 giorni a 3 mesi. Per questa violazione, perciò, non si applica più l'articolo 71 CDS. La sanzione prevista (euro 800) è raddoppiata e ad essa consegue la revoca della patente nel caso di manomissione o alterazione del limitatore.

Oltre alla nuova articolazione delle sanzioni, connesse al limitatore della velocità, è stata definita una particolare procedura di verifica nel caso in cui gli organi accertatori abbiano fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero non funzionanti. In tali casi, gli organi di polizia dispongono, a spese del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto, la verifica necessaria presso l'officina specializzata più vicina.

POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA

Art. 180 CDS - modifica comma 6

Dal 1° luglio 2004 il conducente di ciclomotore dovrà avere con sé (oltre al documento di riconoscimento) certificato di circolazione del veicolo e certificato di idoneità alla guida ove previsto, in luogo del vecchio certificato di idoneità tecnica.

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL

Art. 186 CDS - riscrittura completa della norma

Possono essere effettuati test di screening su tutti i conducenti per verificare abuso di alcool (i risultati non sono fonte di prova ma consentono l'effettuazione di test con etilometro).

Inasprita la sanzione in caso di rifiuto a sottoporsi ai test (sia di screening che con etilometro). Infatti, oltre alla sanzione penale, è applicabile la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida (come se il conducente fosse risultato positivo).

Gli accertamenti con etilometro possono essere effettuati quando gli accertamenti qualitativi di cui sopra hanno dato esito positivo o quando si abbia altrimenti motivo di ritenere il conducente in stato di ebbrezza alcolica e in ogni caso d'incidente stradale (anche se non si hanno sintomi evidenti di ebbrezza).

Gli organi di polizia stradale possono accompagnare l'utente da sottoporre all'esame presso i propri uffici o presso altra struttura specializzata.

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti a cure mediche l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale, dalle strutture sanitarie di base che devono rilasciarne certificazione. Prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza. La sanzione si applica anche in caso di guida di complessi di veicoli (anche leggeri - es: autovettura con caravan). Il conducente nei cui confronti sia accertato il reato di guida in stato di ebbrezza, prima di riavere la patente sospesa, deve in ogni caso sottoporsi ad un esame specialistico (presso la Commissione medica locale) per verificare che non sia etilista cronico o faccia abitualmente abuso di alcool.

Se il conducente è sorpreso a guidare con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gr/l, oltre alla sospensione della patente di guida per il tempo stabilito dal prefetto (come sanzione accessoria), può essere disposta la sospensione cautelare a tempo indeterminato fino a quando non sia certo, attraverso un esame medico specialistico, che il conducente non è un etilista cronico o abituale (in questo caso viene revocata la patente).

GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Art. 187 CDS - riscrittura completa della norma

Gli organi di polizia stradale possono effettuare accertamenti preliminari (screening) non invasivi su tutti i conducenti per accertare tracce di eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. I risultati non costituiscono fonte di prova ma consentono l'effettuazione di esami ospedalieri più accurati.

Se gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, o quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere il conducente sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo stesso può essere accompagnato in una struttura ospedaliera o presso altro centro specializzato per l'effettuazione di un completo esame diagnostico da parte di un medico.

Prevista la revoca della patente di guida nei confronti di conducenti professionali sorpresi a guidare veicoli pesanti in stato di ebbrezza.

In caso di esito positivo degli esami o di rifiuto di sottoporvisi, si applicano le stesse sanzioni dell'articolo 186 CDS.

COMPORTAMENTO DEI CONDUCENTI NEI CONFRONTI DEI PEDONI

Art. 191 CDS - modifica del comma 4

Inasprita la sanzione per tutte le prescrizioni relative al comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni che diventa (pagamento in misura ridotta):

- art. 191 - cc. 1 e 4 - Precedenza ai pedoni sulle strisce: euro 137,55,
 - art. 191 - cc. 1 e 4 - Precedenza nelle svolte su strade con attraversamento pedonale: euro 137,55,
 - art. 191 - cc. 2 e 4 - Precedenza ai pedoni in fase di attraversamento: euro 137,55,
 - art. 191 - cc. 3 e 4 - Omesso arresto davanti ad invalido: euro 137,55,
 - art. 191 - cc. 3 e 4 - Condotta inidonea in prevedibili situazioni di pericolo: euro 137,55.
-

OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 193 CDS

La sanzione amministrativa prevista per la mancanza di copertura assicurativa è ridotta a un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta quando l'interessato, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

La restituzione del veicolo sequestrato, quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, è disposta direttamente dall'organo di polizia che ha accertato la violazione.

Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, viene disposto il sequestro.

NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

Art. 201 CDS - modifica ai comma 1 e 2

La procedura di notificazione prevede che i 150 giorni per la notifica del verbale decorrano dal giorno in cui, per la PA, è conoscibile l'intestatario del veicolo.

Sono disciplinati in modo articolato e completo i casi in cui la contestazione immediata non è richiesta e nei quali è possibile effettuare attività di accertamento senza procedere all'immediato fermo del trasgressore.

In alcuni casi (semaforo rosso, corsie riservate, ingressi centri storici, velocità e sorpasso in autostrada, ecc.) si è prevista la possibilità di impiegare apparecchiature di controllo remoto delle violazioni senza la presenza di un organo di polizia stradale.

VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO O MUNITI DI TARGA EE

Art. 207 CDS - modifiche

In mancanza di pagamento della sanzione o di versamento di cauzione è ora previsto solo il fermo del veicolo. Restano esclusi quindi sia il ritiro cautelare della patente sia l'accettazione di documento fideiussorio.

Se il veicolo è immatricolato in uno Stato UE (o aderente allo spazio economico europeo) la cauzione non è la metà del massimo edittale ma coincide proprio con la somma richiesta per il pagamento in misura ridotta (come da legge 3.2.2003 n. 14).

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA

Art. 219 CDS - modifiche di commi esistenti

Viene definita la procedura di applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida.

Il provvedimento è atto definitivo e quindi non è più ammesso ricorso al Ministero.

Art. 219 CDS - nuovo comma 3-bis

Viene previsto che chi subisce il provvedimento di revoca della patente non può conseguire un'altra prima di 1 anno.

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

Art. 4 del DL n. 121/2002 convertito con legge n. 168/2002

Le procedure di accertamento remoto, già previste per violazioni agli artt. 142 e 148, sono estese anche alle violazioni all'art. 176 CDS (marcia in corsia d'emergenza in autostrada, inversione di marcia, ecc.).

Compilata la scheda, inviarla al fax 0543/474133.



Egaf edizioni srl - Forlì - via Filippo Guarini 2 - tel. 0543/473347 - fax 0543/474133 - c.c.p. 15365471 - internet www.egaf.it - email gruppo@egaf.it
Egaf informatica srl - Forlì - via Montaspro 54 - tel. 0543/473222 - fax 0543/474119 - c.c.p. 14993471 - internet www.egaf.it - email gruppo@egaf.it

MODULO L'ORDINE

RAGIONE SOCIALE _____

INDIRIZZO N. CIVICO _____

CAP CITTA - PROVINCIA _____

TEL. _____

FAX _____

EMAIL _____

Prodotto	Quantità	Prezzo €
GLI AGGIORNABILI E I CD-ROM		
<u>Codice della strada</u>	<input type="text"/>	382,00
<u>CD-ROM - Codice della strada</u>	<input type="text"/>	382,00 (*)
I TASCABILI		
<u>Codice della strada</u>	<input type="text"/>	7,00
<u>Codice della strada e regolamento di esecuzione</u>	<input type="text"/>	28,00
<u>Prontuario delle violazioni alla circolazione stradale</u>	<input type="text"/>	14,00
<u>Gli ausiliari del traffico</u>	<input type="text"/>	10,00
I MANUALI		
<u>Codice della strada: commento e giurisprudenza</u>	<input type="text"/>	88,00

(*) + IVA 20%

SPEDIZIONE

Postale:

- € 4,00 ordinario
 € 5,00 contrassegno

Corriere convenzionato Egaf:

- € 8,00 ordinario
 € 11,00 contrassegno

PAGAMENTO

- Anticipato con versamento su c/c postale 15365471 intestato a Egaf Edizioni srl, di cui si allega copia
 Anticipato con versamento su c/c bancario (Banca di Forlì - cab 13205 - abi 08556 - n. 230061) intestato a Egaf Edizioni srl, di cui si allega copia
 Contrassegno
 Emissione mandato a ricevimento fattura (solo per Enti pubblici)
 Carta di credito numero scadenza

Ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 (riservatezza dei dati personali) autorizzo a detenere i dati comunicati anche a scopo organizzativo e promozionale da parte di Egaf, rimanendo salva la mia possibilità di chiederne la variazione o la cancellazione relativamente agli usi non obbligatori per legge.

Copyright© Egaf - All right reserved

Compilata la scheda, inviarla al fax 0543/474133.